

STATUTO

Denominazione - Sede - Scopo

ART. 1

È costituita l'Associazione denominata Società Italiana di Ottica e Fotonica - SIOF, senza limitazione di durata. L'Associazione ha Sede e Domicilio legale in Sesto Fiorentino.

ART. 2

L'Associazione ha carattere culturale, senza fini di lucro, ed ha per scopo la promozione ed il coordinamento in Italia dell'ottica, della fotonica e dei settori tecnico-scientifici ad esse collegati. L'Associazione si propone di curare la diffusione della conoscenza scientifica, tecnologica ed applicativa delle discipline citate, e di sostenere in campo nazionale ed internazionale i problemi di comune interesse degli associati.

ART. 3

Per il conseguimento degli scopi sociali l'Associazione può esplicare tutte le attività che gli Organi dell'Associazione stessa ritengano opportune, purché non in contrasto con le norme di legge e con le disposizioni del presente Statuto e del Regolamento interno. In particolare l'Associazione intende promuovere riunioni e discussioni tecnico-scientifiche, patrocinare pubblicazioni, patrocinare e/o organizzare corsi di istruzione ed aggiornamento professionale, coordinare la partecipazione alle attività culturali e scientifiche di Associazioni ed Enti italiani e stranieri che perseguono analoghe finalità.

Soci

ART. 4

L'Associazione si compone di Soci Effettivi e di Soci Onorari. I Soci Effettivi sono distinti in Soci Individuali e Soci Collettivi, a seconda che siano persone fisiche od Enti. Possono essere proclamati Soci Onorari, secondo le modalità di cui al successivo Art.7, le persone che hanno raggiunto una eminente posizione nei campi di interesse dell'Associazione.(1)

ART. 5

Per essere ammessi a far parte dell'Associazione occorre far domanda al Presidente; l'accettazione è subordinata all'approvazione del Consiglio di Presidenza, sulla base di un dichiarato interesse alle finalità dell'Associazione. I Soci Effettivi contraggono un impegno annuale, che si rinnoverà automaticamente di anno in anno se non verranno rassegnate le dimissioni secondo quanto previsto

(1) L'articolo 3 del Regolamento ha introdotto, all'interno della categoria dei Soci Effettivi, la categoria dei *Soci Emeriti*. Si riporta qui il testo di tale Art.3:

Il numero di Soci Onorari, di cui all'Art.7 dello Statuto, non può superare il 5% del numero totale di Soci (con arrotondamento all'unità superiore). I Soci Effettivi Individuali che si siano distinti per la loro attività di ricerca e/o al servizio della Associazione possono essere nominati Soci Emeriti. I Soci Emeriti continuano ad avere gli stessi diritti e doveri dei Soci Effettivi Individuali. Il numero di Soci Emeriti non può superare il 15% del numero totale dei Soci (con arrotondamento all'unità superiore). I Soci Emeriti vengono nominati dal Consiglio di Presidenza, presa visione del curriculum del candidato, a seguito della presentazione di domanda dal candidato stesso o di proposta firmata da almeno 5 Soci. Il Consiglio di Presidenza può procedere alla costituzione di una apposita Commissione alla quale delegare la valutazione dei titoli e la nomina dei Soci Emeriti; la Commissione è comunque presieduta dal Presidente della Associazione o da suo delegato.

dal successivo Art. 10; essi sono tenuti a versare la quota annuale nei modi, nei termini e nella misura stabiliti dal Consiglio di Presidenza. Coloro che non provvedono al pagamento delle quote per più di due anni consecutivi decadono automaticamente dalla qualifica di Soci.

ART. 6

Assumono la qualifica di Soci Sostenitori, rispettivamente Individuali e Collettivi, le persone o Enti che versino annualmente la quota suppletiva stabilita dal Consiglio di Presidenza. I Soci Sostenitori hanno tutti i diritti e doveri dei Soci Effettivi.

ART. 7

Possono essere proclamati Soci Onorari, su proposta del Consiglio di Presidenza e con approvazione dell'Assemblea, persone fisiche o Enti, italiani e stranieri, che abbiano notevolmente contribuito allo sviluppo dell'ottica e/o dei settori affini, o che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dell'Associazione. I Soci Onorari hanno gli stessi diritti e doveri dei Soci Effettivi, ma sono esentati dal pagamento della quota sociale.

ART. 8

I Soci si obbligano ad osservare le norme del presente Statuto, nonché tutte le deliberazioni che gli Organi dell'Associazione ritengano opportuno emanare per disciplinare l'attività dell'Associazione stessa.

Il Consiglio di Presidenza può proporre la revoca della nomina del socio, a qualunque categoria appartenga, la cui attività si renda incompatibile con gli interessi della Associazione. Il provvedimento di revoca è ratificato dall'Assemblea.

ART. 9

I Soci residenti in una stessa città o in città vicine possono costituire una Sezione della Associazione.

I Soci interessati ad una stessa area tecnico-scientifica all'interno della Associazione possono costituire un Gruppo.

ART. 10

I Soci che intendono cessare di far parte dell'Associazione devono rassegnare le dimissioni prima della scadenza del loro impegno annuale mediante invio di lettera raccomandata al Consiglio di Presidenza.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

ART. 11

I Soci Effettivi che siano in regola con i versamenti della quota associativa ed i Soci Onorari ricevono la tessera sociale ed hanno diritto a: - ricevere il bollettino dell'Associazione; - partecipare con diritto di voto alle assemblee; - partecipare alle elezioni del Consiglio di Presidenza e dei Sindaci Revisori; - partecipare, con condizioni di favore, a tutte le manifestazioni nazionali ed internazionali organizzate dalla Associazione.

Organi dell'Associazione

ART. 12

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Presidenza
- c) la Giunta
- d) il Collegio dei Sindaci Revisori

ART. 13

L'Assemblea è composta da tutti i Soci che siano in regola con il versamento delle quote associative. Un Socio Collettivo può farsi rappresentare in assemblea da una persona appositamente delegata, ed ha diritto ad un solo voto.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Presidenza almeno una volta l'anno, mediante lettera inviata a tutti i Soci almeno un mese prima della data fissata, per:

- l'eventuale rinnovo delle cariche sociali; - approvare, sentiti i Sindaci Revisori di cui al successivo Art. 17, il bilancio consuntivo della Associazione;
- trattare questioni scientifiche e sociali secondo l'Ordine del giorno in precedenza stabilito dal Consiglio di Presidenza.

L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio di Presidenza in qualunque tempo, nel caso di richiesta scritta di almeno un decimo dei Soci; detta richiesta deve contenere l'indicazione degli argomenti da trattare. La convocazione, con le stesse modalità dell'Assemblea annuale, deve essere effettuata entro 45 giorni dalla data in cui è stata ricevuta la richiesta dei Soci. In ogni caso la lettera di convocazione deve contenere l'Ordine del giorno della riunione.

Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio; ad un Socio non possono essere conferite più di tre deleghe, aventi forma scritta.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della SIOF o, in sua mancanza, dal Vice-Presidente. In mancanza di entrambi l'Assemblea viene presieduta dal Consigliere più anziano di età tra quelli presenti.

L'Assemblea nomina il segretario della seduta, su proposta del presidente dell'Assemblea. Spetta al segretario di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire all'Assemblea. L'Assemblea, in prima convocazione, è valida quando sia presente, fisicamente o per delega, almeno la metà dei Soci. Altrimenti, trascorsa un'ora dal tempo fissato per la prima convocazione, l'Assemblea è automaticamente riunita in seconda convocazione ed è valida qualunque sia il numero dei Soci intervenuti. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza assoluta dei votanti, salvo il disposto degli Art. 21 e 22 del presente Statuto. Delle riunioni di Assemblea si redige un processo verbale firmato dal presidente e dal segretario dell'Assemblea.

ART. 14

Il Consiglio di Presidenza regge ed amministra la Associazione. Esso è costituito da 20 membri eletti dall'Assemblea come specificato nel successivo Art.16.

Il Presidente ed il Past-President sono membri di diritto del Consiglio di Presidenza, in aggiunta ai 20 membri eletti. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza di voti e sono valide quando siano presenti almeno otto componenti del Consiglio, fra cui il Presidente o il Vice-Presidente. A parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

Per la gestione della Associazione viene nominata una Giunta, che ha le funzioni esecutive per l'ordinaria amministrazione ed ha l'incarico di mettere in pratica le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Presidenza. La Giunta è costituita dal Presidente, dal Vice-Presidente, dal Segretario, dal Tesoriere, e da due membri eletti dal Consiglio di Presidenza. Il Past-President partecipa alle riunioni della Giunta senza diritto di voto.

ART. 15

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Associazione; insieme alla Giunta, cura che le deliberazioni dell'Assemblea e quelle del Consiglio di Presidenza abbiano pratica esecuzione; coadiuvato dai Consiglieri, prende tutte quelle iniziative atte a favorire il maggior sviluppo e potenziamento della Associazione. In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice-Presidente.

Il Segretario, sulla base delle delibere del Consiglio, svolge quanto necessario per la gestione ordinaria della Associazione.

Il Tesoriere ha il compito di curare l'amministrazione dell'Associazione, di provvedere agli incassi ed ai pagamenti, e di predisporre il bilancio consuntivo annuale.

I poteri del Presidente, Vice-Presidente, Segretario e Tesoriere sono meglio specificati nel Regolamento interno.

ART. 16

Il Vice-Presidente e gli altri membri del Consiglio sono eletti direttamente dall'Assemblea tra i Soci, con le modalità di cui al Regolamento interno. Il Vice-Presidente dura in carica due anni; al termine di tale periodo, o prima in caso di vacanza della carica di Presidente, diviene automaticamente Presidente per la durata di due anni, e quindi Past-President per un ulteriore periodo di due anni. Il Past-President non può ricandidarsi immediatamente alla Vice-Presidenza.

I Consiglieri durano in carica due anni e non possono essere eletti per più di tre periodi consecutivi.

Il Segretario ed il Tesoriere vengono eletti dal Consiglio di Presidenza al suo interno.

In caso di dimissioni o decesso di un membro del Consiglio, subentra il primo dei non eletti.

ART. 17

Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto di tre membri.

I Sindaci Revisori sono eletti tra i Soci o anche tra persone esterne, purchè di provata competenza in campo amministrativo-giuridico. Essi sono nominati da parte dell'Assemblea che approva il bilancio annuale, con incarico valido per l'anno finanziario successivo. I Sindaci Revisori devono verificare la correttezza del bilancio consuntivo e riferire all'Assemblea sull'andamento finanziario della Associazione.

Patrimonio ed esercizi sociali

ART. 18

Le entrate dell'Associazione sono costituite: a) dalle quote sociali; b) dai contributi derivanti dalla organizzazione di manifestazioni, dalla partecipazione ad esse, o da qualsiasi altra attività di cui all'Art.3; c) da ogni altra entrata che concorra ad aumentare l'attivo sociale.

ART. 19

Il patrimonio è costituito: a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà della Associazione; b) erogazioni, lasciti, donazioni e quanto altro venga destinato al patrimonio stesso.

È vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 20

L'anno finanziario della associazione va dal 1° Gennaio di ogni anno solare al 31 Dicembre dello stesso anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario il Tesoriere predisponde il bilancio consuntivo e lo porta alla approvazione del Consiglio di Presidenza, che quindi lo sottopone all'esame dei Sindaci Revisori.

Modifiche statutarie e scioglimento dell'Associazione

ART. 21

Le delibere di modifica dello Statuto richiedono il voto favorevole di almeno il 60% dei Soci effettivi.

Dette modifiche potranno validamente essere deliberate anche mediante referendum per corrispondenza.

ART. 22

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea, con voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci effettivi. L'Assemblea provvederà quindi alla nomina di uno o più

liquidatori e delibererà in merito alla devoluzione del patrimonio, che sarà comunque destinato a scopi culturali-scientifici.

L'Assemblea provvederà quindi alla nomina di uno o più liquidatori del patrimonio dell'Associazione, che verrà obbligatoriamente devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Regolamento Interno

ART. 23

Il Regolamento interno, che fissa le norme di gestione della Associazione non previste dal presente Statuto, è preparato dal Consiglio di Presidenza e da esso sottoposto all'approvazione da parte dell'Assemblea.

Per l'approvazione del Regolamento è necessario il voto favorevole di almeno due quinti dei Soci. Le modifiche del Regolamento possono essere deliberate validamente anche mediante votazione per corrispondenza.

Controversie

ART. 24

Tutte le eventuali controversie sociali, sia tra Soci che tra questi e l'Associazione od i suoi organi, saranno sottoposte con esclusione di ogni altra giurisdizione alla competenza di tre probiviri nominati dall'Assemblea volta per volta. Essi giudicheranno senza formalità di procedura.

Per tutto quanto qui non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.